

Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 20/05/2026) 03/06/2026, n. 17647**Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati

Dott. SCARPA Antonio - Presidente

Dott. MACCARRONE Tiziana - Consigliere

Dott. CAPONI Remo - Consigliere

Dott. CAVALLARI Dario - Relatore

Dott. PASTORE Francesca - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 20499/2021 proposto da

A.A., rappresentata e difesa da sé medesima;

-ricorrente-

contro

Condominio via (Omissis), vill. (Omissis) in R;

-intimato-

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1247/2021 del 25 gennaio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 dal Consigliere Dario Cavallari.

Svolgimento del processo

A.A. ha convenuto davanti al Tribunale di Roma il Condominio via (Omissis), vill. (Omissis) in R, impugnando la sentenza n. 32171/18 emessa in data 28.9.2018 dal Giudice di pace di Roma.

Il giudizio di prime cure ha avuto per oggetto l'opposizione, proposta dall'odierna ricorrente, avverso il decreto n. 1950/17 emesso dal Giudice di pace di Roma il 18.1.17, con cui le era stato ingiunto di pagare la somma di Euro 3.741,55 (oltre interessi e spese) a titolo di oneri condominiali relativi al saldo della precedente gestione (Euro 2787,72), a sei rate, pari ad Euro 149 ciascuna, relative alla gestione 2016 e a lavori riguardanti il lastrico solare (Euro 39), nonché l'opposizione al precetto notificato in data 21.2.17, con cui il Condominio opposto aveva intimato all'avv. Paggi il pagamento della somma di Euro 4804,69.

Il Giudice di pace ha rigettato le domande, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1247/2021 ha respinto l'appello.

A.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Parte intimata non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1) Con un unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'[art. 756](#) c.c., dell'[art. 63](#), n. 4, disp. att. c.c. e dell'[art. 633](#) c.p.c., in quanto sarebbe stata solo condomina apparente, ma non avrebbe avuto il possesso dei beni di sua proprietà. Evidenzia che, in quanto prelegataria, non avrebbe potuto rispondere dei debiti della de cuius B.B. (deceduta il 22.1.2013). Sottolinea che il decreto ingiuntivo non avrebbe distinto, in ordine alle somme ingiunte, fra quelle maturate prima del decesso della testatrice e quelle relative al periodo successivo, con la conseguenza che sarebbe mancata la prova dell'ammontare degli importi che la riguardavano.

La censura va respinta.

Infatti, il giudice di appello ha posto a fondamento della sua decisione "l'efficacia della decisione dell'assise condominiale". Ha ritenuto che, non essendo state rimosse le delibere condominiali che avevano posto a carico della condomina A.A. le somme in esame, ella era tenuta a corrisponderle.

Questa ratio decidendi – conforme, peraltro, ai principi enunciati nella sentenza delle Sezioni Unite civili n. 9839 del 14/04/2021 - non è stata specificamente contestata, al che consegue l'inammissibilità della doglianza.

Peraltro, si evidenzia, altresì l'infondatezza nella sostanza del motivo di ricorso, atteso che la ricorrente si è qualificata come prelegataria e, quindi, quale erede che ha ricevuto un legato (non oggetto di rinuncia), con la conseguenza che è chiamata a rispondere dei debiti del testatore.

In aggiunta a ciò, si sottolinea che il principio dell'obbligo solidale di chi subentra nei diritti di un condomino per i contributi maturati ha riscontro nell'[art. 63](#), comma 2, disp. att. c.c. (formulazione *ratione temporis* vigente); in virtù di esso, l'acquirente di una unità immobiliare condominiale (come la ricorrente è) può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa, solidalmente con lui, e non al suo posto, ed opera, appunto, nel rapporto tra il condominio ed i soggetti che succedono nella proprietà di una singola unità immobiliare, non anche nel rapporto tra quest'ultimi. In questo secondo rapporto, salvo che non sia diversamente convenuto tra le parti, è, invece, operante il principio generale della personalità delle obbligazioni. L'acquirente dell'unità immobiliare risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui, acquistandola, è divenuto condomino; e se, in virtù del principio della solidarietà passiva di tali obbligazioni sia stato chiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore, ha diritto a rivalersi nei confronti del suo dante causa ([Cass., Sez. 2, n. 1956 del 22 febbraio 2000](#)).

Alla luce di quanto esposto, deve affermarsi che il legatario di un immobile risponde dei debiti condominiali del testatore nei confronti del condominio per l'anno in corso e per l'anno precedente, ai sensi dell'[art. 63](#), comma 2, disp. att. c.c., in via solidale con gli eredi, nei confronti dei quali ha, poi, diritto a rivalersi per quelli antecedenti al subentro nel diritto di proprietà.

Se ne ricava che la ricorrente, secondo la sua prospettazione, non potrebbe dedurre di non rispondere dei debiti della de cuius perché, in realtà, la responsabilità per le obbligazioni precedenti la colpisce non in proprio e, dunque, come legataria, ma in via meramente solidale, spettandole, comunque, il diritto di agire in regresso verso gli eredi della testatrice, ove esistenti.

2) Il ricorso è rigettato.

Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese, attesa la condotta processuale di controparte.

Ai sensi dell'[art. 13](#), comma 1 quater, del [D.P.R. n. 115 del 2002](#), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

- rigetta il ricorso;
- ai sensi dell'[art. 13](#), comma 1 quater, del [D.P.R. n. 115 del 2002](#), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma il 20 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2026.